

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
23

LUGLIO 2021, N. 105

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso Art. 9-bis:

al comma 1:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:

«, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di
alberghi e
di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti
ivi
alloggiati»;

alla lettera f), dopo le parole: «centri termali,»
sono

inserite le seguenti: «salvo che per gli accessi
necessari
all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali
di
assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative
o
terapeutiche,»;

dopo la lettera g) e' inserita la seguente:

«g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili
o
religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2»;

al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Nel
caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in
spazi
privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il
pubblico,
con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso
della
certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma
1,
lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli
a
campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al
solo
soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori
che
abbiano rispettato gli obblighi informativi»;

al comma 2, capoverso 10-bis, le parole: «, 8-bis, comma
2,»

sono soppresse e dopo le parole: «n. 76.» sono inserite le
seguenti:

«Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19
e'

disposto esclusivamente con legge dello Stato».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera b), dopo le parole: «strutture ospedaliere» sono

inserite le seguenti: «, dei centri di diagnostica e dei

poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva

impossibilita' dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario,

per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso e' sempre

necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare»;

alla lettera c), numero 1), capoverso 2, secondo periodo, le

parole: «superiore 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«superiore al 50 per cento»;

dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

«d-bis) all'articolo 8-bis:

1) al comma 2, le parole: "e con la prescrizione che i

partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19

di cui all'articolo 9 del presente decreto" sono soppresse;

2) il comma 2-bis e' abrogato»;

alla lettera e):

prima del numero 1) sono inseriti i seguenti:

«01) al comma 1, lettera a), le parole da: "ovvero" fino

a:

"SARS-CoV-2" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero

l'effettuazione

di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su

campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare

del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2";

02) al comma 2, lettera c), dopo la parola:

"molecolare"

sono inserite le seguenti: ", quest'ultimo anche su campione salivare

e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero

della salute,"»;

al numero 1), dopo le parole: «al comma 3,» sono inserite le

seguenti: « al primo periodo, le parole: "validita' di nove mesi"

sono sostituite dalle seguenti: "validita' di dodici mesi" e» e la

parola: «SARS-COV 2» e' sostituita dalla seguente: «SARS-CoV-2».

Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis. (Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76). - 1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilita' di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente"».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021» e la parola:

«SARSCoV-2» e' sostituita dalla seguente: «SARS-CoV-2»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «testi antigenici» sono

sostituite dalle seguenti: «test antigenici» e le parole:

«decreto

legge 25 maggio 2021, n. 73,» sono sostituite dalle

seguenti:

«decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,»;

al comma 3, alinea, la parola: «apportare» e' sostituita dalle

seguenti: «sono apportate»;

dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di rafforzare la prossimita' e la tempestivita' dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la

stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna

vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il

Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre

2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per

la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022».

Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:

«Art. 6-bis. (Proroga delle deroghe alle norme in materia di

riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie). - 1.

Al

fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e

socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31

dicembre 2022 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio

nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica

di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento

delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui

all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:

«Art. 7-bis. (Misure urgenti in materia di processo

amministrativo). - 1. Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di

situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a

provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la

pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del

Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali

amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono

autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la

trattazione da remoto delle cause per cui non e' possibile la

presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi

assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la

trattazione si svolge con le modalita' di cui all'articolo 13-
quater
delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo,
di
cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «convertito, con modificazioni,
dalla
legge 27 luglio 2018, n. 93» sono sostituite dalle
seguenti:
«convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106».

Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:

«Art. 13-bis. (Clausola di salvaguardia). - 1. Le
disposizioni
del presente decreto sono applicabili nelle regioni a
statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di
attuazione».

All'allegato A, dopo il numero 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17
marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile
2020, n. 27. Disposizioni concernenti il trasporto pubblico
locale».